

Punto 1) all'ordine del giorno:

ASSOGGETTAMENTO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA RISERVA "EXTRAPROFITTI" DI CUI AL D.L. 10 AGOSTO 2023, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 OTTOBRE 2023, N. 136: VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MEDIANTE UTILIZZO DI RISERVE DI UTILI.

Relazione illustrativa

Il Consiglio di Amministrazione porta all'attenzione dell'Assemblea ordinaria dei Soci che:

- il Decreto-legge n. 104/2023 (convertito con Legge n. 136/2023) ha introdotto un'imposta straordinaria a valere sul margine di interesse delle banche;
- la norma prevedeva che l'imposta straordinaria venisse determinata applicando un'aliquota pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che avesse ecceduto per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- l'art. 26, co. 5-bis, della Legge n. 136/2023 ha previsto anche che, in luogo del versamento della tassa, le banche potessero destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, a tal fine individuata, un importo non inferiore a 2,5 volte l'imposta;
- Cassa di Risparmio di Bolzano, in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023, ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 26, co. 5-bis, della Legge n. 136/2023 costituendo, in luogo del pagamento dell'imposta straordinaria, una riserva vincolata non distribuibile per importo pari ad euro 34.314.505;
- la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha modificato la fattispecie introducendo il co. 5-ter nel corpo dell'art. 26 del Decreto-legge n. 104/2023 al fine di prevedere che, a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, le eventuali distribuzioni di utili (inclusi gli acconti sui dividendi) o di riserve si presumono in ogni caso effettuate attingendo prioritariamente alla riserva patrimoniale vincolata ex Decreto-legge n. 104/2023;
- a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2029, la distribuzione di utili o riserve in assenza del pagamento del contributo straordinario comporterebbe l'applicazione dell'imposta con aliquota del 40% sulla "Riserva vincolata extra-profitto ex Decreto-legge n. 104/2023", in conseguenza dell'applicazione della presunzione legale di cui all'art. 26, co. 5-ter del Decreto-legge n. 104/2023;

- contestualmente, la Legge n. 199/2025 all'art. 1, commi 69-73, ha previsto una disciplina transitoria che consente di affrancare la già menzionata riserva, mediante assoggettamento ad un contributo straordinario, escludendo, in occasione delle distribuzioni di utili (inclusi gli acconti sui dividendi) o di riserve a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, il versamento dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse, sulla base del combinato disposto del co. 5-bis e del nuovo co. 5-ter dell'art. 26 del Decreto-legge n. 104/2023;
- l'affrancamento è subordinato all'assoggettamento della riserva patrimoniale "ex art. 26 co. 5-bis Decreto-legge n. 104/2023" ad un contributo straordinario che (i) trova applicazione sulla riserva "indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione", (ii) si applica nella misura del 27,5% della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33% della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo ed è (iii) fiscalmente indeducibile;
- in caso di opzione per l'affrancamento di detta riserva con relativo versamento del contributo straordinario nella misura del 27,5% della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, il versamento dovrà avere luogo entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Alla luce di quanto sopra, e con riferimento all'ammontare della riserva esistente al 31 dicembre 2025 il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Bolzano ha deliberato di voler procedere con il pagamento basato sull'aliquota più bassa, pari al 27,5%; pertanto, l'applicazione di tale aliquota all'importo della Riserva per imposta sugli extraprofitti delle banche, pari a euro 34.314.505 ha determinato un contributo straordinario da corrispondere pari a euro 9.436.489.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto ha deciso di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di optare per l'assoggettamento al contributo straordinario, di cui all'art.1, commi 69-73 della Legge n. 199/2025, della Riserva per imposta sugli extraprofitti delle banche, ex art.26, comma 5-bis, Decreto-legge n. 104/2023, nella misura del 27,5% della stessa Riserva per imposta sugli extraprofitti delle banche, costituita nel 2023 per euro 34.314.505 ed esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con la costituzione di una riserva negativa di patrimonio netto, per un importo pari ad euro 9.436.489 coperta mediante l'utilizzo di altre "Riserve di utili" non vincolate e disponibili a tale data. Tale contributo straordinario verrà versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 con conseguente successiva eliminazione del vincolo dalla sopra indicata Riserva per imposta sugli extraprofitti delle banche.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
f.to avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione